

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

Consiglio di Amministrazione - Seduta del 19.12.2023

Delibera n. _____

o.d.g.n.	7	Approvazione: - della "Relazione Tecnica", con i relativi allegati, predisposta, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Università degli Studi del Sannio al 31.12.2022; - della "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021", con i relativi allegati, predisposta, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175".
-----------------	----------	---

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione.

Come è noto, il ricorso allo strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni ha sollecitato la emanazione di una speciale disciplina vincolistica rispondente alla necessità di una "sua ineludibile razionalizzazione".

Il lungo percorso verso tale affermata necessità prende le mosse dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 3, commi da 27 a 33, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni).

In particolare, i commi 27 e 28 del richiamato articolo 3 così disponevano:

"27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

"28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti."

Nel medesimo solco, si innestano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare, il comma 611 da ultimo richiamato individua, *expressis verbis*, in capo alle pp.aa., l'obbligo che siano avviati, al ricorrere delle specifiche condizioni ivi stabilite, processi di razionalizzazione.

Il citato comma 611 così dispone:

« Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Direttore Generale	F. to Ingegnere Gianluca Basile
Settore Affari Legali e Generali	F.to. Dottoressa Maria Labruna
Unità Organizzativa Legale, Contratti, URP	F.to Dottore Emilio Forte

- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni».*

Per completezza, si ricorda che le disposizioni di cui ai sopra indicati commi 27 e 28 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono state abrogate dall'art. 28, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, contenente il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)", che è stato emanato ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

In coerenza con la finalità da ultimo specificata, l'articolo 4 del TUSP indica, in via generale, condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche.

L'articolo 4 in parola così dispone:

«1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. *Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

4. *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

[omissis]

6. *È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. (15)*

7. *Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. (10)*

8. *E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.*

[omissis]

9-bis. *Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.*

9-ter. *E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.*

[omissis]»

Nell'ambito del TUSP, quanto alla specificata necessaria esigenza di razionalizzazione, di particolare rilievo sono le disposizioni di cui agli articoli 20 e 24, che contemplano specifici obblighi a carico delle amministrazioni pubbliche riconducibili, rispettivamente, alla razionalizzazione periodica e alla revisione straordinaria delle partecipazioni, atto, quest'ultimo, *una tantum*, eventualmente costituente aggiornamento del piano predisposto in forza dell'art. 1, comma 611 e ss, della l. n. 190/2014, dato con le scadenze temporali previste all'interno del medesimo art. 24.

Le specificate attività di razionalizzazione sono svolte alla luce del quadro normativo riveniente, in particolare, dal comma 2 del citato articolo 20 TUSP, che individua i criteri preordinati a rappresentare situazioni di criticità nelle compagini societarie cui partecipano le pp.aa. a fronte delle quali queste sono obbligate a porvi rimedio. Per ciò che riguarda, in particolare, la razionalizzazione periodica, il citato art. 20, rubricato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*".

Senonché i presupposti che il comma 2 formalizza quale base giuridica per l'avvio dei processi di razionalizzazione periodica sono fissati alla stregua di quanto segue:

«I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 [il testo dell'art. 4 è stato sopra riportato, ndr];*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4».*

Il successivo comma 3 precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro – cui l'art. 15 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica – nonché alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Il comma 4 individua, peraltro, un ulteriore obbligo a carico delle pp.aa. dettando la seguente disciplina:

«In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

L'art. 26, comma 11, scandisce la tempistica dei suddetti adempimenti, disponendo che "*Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*".

Precisi obblighi di comunicazione sussistono, peraltro, a mente di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20, anche nell'ipotesi in cui le amministrazioni non detengano alcuna partecipazione ("*Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*").

Il Presidente rammenta che:

- l'Università degli Studi del Sannio ha quote di partecipazione in diverse società e consorzi che perseguono scopi coerenti con i fini istituzionali dell'Ateneo;
- a partire dall'anno 2015 l'Università degli Studi del Sannio predispose un Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;
- con Decreto Rettorale del 31/08/2023, n. 881, è stata costituita la "*Commissione Partecipate*", con la seguente composizione:

- **prof. Fabio Michele AMATUCCI**, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale, Macrosettore 13/B – Economia Aziendale e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi della Università degli Studi del Sannio con la qualifica di Professore Associato Confermato, con le funzioni di coordinatore;
- **prof.ssa Katia FIORENZA**, inquadrata nel Settore Concorsuale, 12/E2- “Diritto Comparato”, Settore Scientifico Disciplinare IUS/02 – “Diritto Privato Comparato”, in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi della Università degli Studi del Sannio con la qualifica di Professore di Seconda Fascia, con le funzioni di componente;
- **prof. Francesco PEPE**, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/D3 - “Impianti e Processi Industriali Chimici”, Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/25 - “Impianti Chimici”, e in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi del Sannio, con la qualifica di Professore di Prima Fascia, con le funzioni di componente;
- **prof. Pasquale VITO**, inquadrato nel Settore Concorsuale 05/I1 “Genetica”, Settore Scientifico Disciplinare BIO/18 “Genetica”, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Università degli Studi del Sannio con la qualifica di Professore di Prima Fascia, con le funzioni di componente;
- **dott. Ludovico BARONE**, già consulente per l’Ateneo in ambito delle aree tematiche concernenti la costituzione, la gestione e il monitoraggio degli enti e delle società partecipate, con le funzioni di componente e segretario di verbalizzante.

Alla luce di quanto precede, il Presidente riferisce che:

- anche per l’anno 2023 la “*Commissione Partecipate*” ha terminato i propri lavori e ha prodotto, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l’allegata “*Relazione Tecnica*” ai fini dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dall’Università degli Studi del Sannio, **il cui contenuto deve intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto con tutta la documentazione unita;**
 - inoltre, i competenti uffici dell’Amministrazione Centrale hanno predisposto, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in ragione dei processi e delle azioni di razionalizzazione già deliberati, l’allegata “*Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021*”, **il cui contenuto deve parimenti intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto con tutta la documentazione unita;**
 - nella seduta del 18 dicembre 2023, il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Sannio ha espresso parere favorevole in ordine all’approvazione dell’allegata “**Relazione Tecnica**” **ai fini dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dall’Università degli Studi del Sannio** nonché in merito alla approvazione della “*Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021*”.
- Tanto premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla seguente proposta di deliberazione:

- approvare:
- la “*Relazione Tecnica*”, con i relativi allegati, predisposta, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dall’Università degli Studi del Sannio;
- la “*Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021*”, con i relativi allegati, predisposta, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175
- autorizzare il Rettore e il Direttore Generale, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti.

Allegati:

- 1) “*Relazione Tecnica*”, redatta ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dall’Università degli Studi del Sannio con unite, debitamente compilate, le “*Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art. 20, c. 1, TUSP)*” pubblicate in data 20/11/2023 sulla Home dei Servizi Online del Portale Tesoro (MEF – Dipartimento del Tesoro) all’indirizzo <https://portalesoro.mef.gov.it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS236>;
- 2) “*Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021*” con unite, debitamente compilate, le “*Schede di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art. 20, c. 4, TUSP)*”, pubblicate in data 20/11/2023 sulla Home dei Servizi Online del Portale Tesoro (MEF – Dipartimento del Tesoro) all’indirizzo <https://portalesoro.mef.gov.it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS236>

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047, e del 05 aprile 2018, n. 313;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, in particolare, l'articolo 1, commi 611 e 612;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, contenente il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con la quale sono state dettate le "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA la "Relazione Tecnica", redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Università degli Studi del Sannio con unite, debitamente compilate, le "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art. 20, c. 1, TUSP)" pubblicate in data 20/11/2023 sulla Home dei Servizi Online del Portale Tesoro (MEF – Dipartimento del Tesoro) all'indirizzo <https://portalesorof.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS236>;

VISTA la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021" con unite, debitamente compilate, le "Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art. 20, c. 4, TUSP)", pubblicate in data 20/11/2023 sulla Home dei Servizi Online del Portale Tesoro (MEF – Dipartimento del Tesoro) all'indirizzo <https://portalesorof.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS236>;

PRESO ATTO del parere espresso, nella seduta del 18 dicembre 2023, dal Senato Accademico dell'Università degli Studi del Sannio in merito all'approvazione della "Relazione Tecnica", con i relativi allegati, predisposta, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Università degli Studi del Sannio e in merito alla "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021", con i relativi allegati, predisposta, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

ESAMINATA la proposta di deliberazione;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso del dibattito;

SENTITO il Direttore Generale;

PRESO ATTO degli esiti della votazione,

DELIBERA

- di approvare:
- la "Relazione Tecnica", con i relativi allegati, predisposta, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Università degli Studi del Sannio;
- la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021", con i relativi allegati, predisposta, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
- di autorizzare il Rettore e il Direttore Generale, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti.

 <p>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO APPROVATO</p>
<p>dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2023</p> <p>La delibera si trasmette per l'esecuzione</p>
<p>IL Direttore Generale Ing. Gianluca BASILE</p> <p><small>Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/933</small></p>
<p>Benevento, 19 dicembre 2023</p>